

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Cessione quote: validità e convenienza dell'istituto della rivalutazione

di Riccardo Conti di MpO & Partners

Nell'ambito delle operazioni M&A di studi professionali, la riorganizzazione di un'attività può essere più o meno strutturata a seconda delle esigenze delle parti e degli obiettivi da raggiungere e, tra le varie operazioni che possono essere passate al vaglio, la cessione delle quote rappresenta una strada percorribile nell'ipotesi di attività costituite in forma societaria.

È in tale contesto che si colloca la **risposta ad interpello n. 4/2021** fornita dall'Agenzia delle Entrate, con la quale viene sancita la **non elusività fiscale dell'operazione di cessione di partecipazioni, previamente rivalutate, a favore di una società socia della ceduta**.

La fattispecie esaminata riguarda il caso di due istanti fratelli, detentori entrambi di una quota del 20% nella società Alfa Srl mentre il restante capitale sociale è partecipato dalla società Beta Srl per il 9% e dalla società Gamma Srl per il 51%. La Alfa Srl opera nel campo della gestione delle partecipazioni ed è inquadrata a monte di una catena partecipativa a valle della quale è presente la società quotata Delta SpA.

Obiettivo degli istanti è quello di cedere, previa opportuna rivalutazione ai sensi dell'art. 1 co. 693 e 694 della legge n. 169 del 27 dicembre 2019, le rispettive quote di partecipazione detenute in Alfa Srl alla società Beta Srl, di proprietà per il 66% del padre degli istanti (amministratore unico di Beta Srl e A.D. di Delta SpA) e per il 34% della madre, integrando in questo modo al 49% la partecipazione posseduta da Beta Srl in Alfa Srl. Il pagamento del corrispettivo è suddiviso in tre rate, una delle quali versata all'atto del closing, le rimanenti due con applicazione di un tasso di interesse pari al 3%.

Gli istanti chiedono riprova dell'insussistenza di profili abusivi nell'assetto riorganizzativo prospettato.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate è chiaro nel catalogare la riorganizzazione societaria prospettata come fattispecie che non costituisce abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Infatti, l'amministrazione finanziaria individua, quale unico e dichiarato fine dell'operazione di riassetto, quello di *"consentire a Beta Srl il raggiungimento di una quota di partecipazione in Alfa Srl strategica pari al 49%, mediante la cessione previa rivalutazione delle quote di partecipazione detenute dagli istanti fratelli in Alfa Srl, complessivamente pari al 40%, alla società Beta Srl"*.

Per l'argomentazione di tale tesi, l'ufficio ritorna sulla distinzione tra recesso "tipico" e "atipico", riprendendo il chiarimento contenuto nella circolare n. 16/E del 22 aprile 2005 secondo cui l'ammissibilità, ai fini fiscali, del costo rideterminato delle partecipazioni è prevista solo nel solo caso di recesso atipico, dal momento che nel recesso tipico *"le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate"* (Art. 47 co. 7, TUIR). In caso di recesso atipico, come la fattispecie in esame, si viene a configurare un'ipotesi inquadrabile tra gli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria (Art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) TUIR), a condizione che la cessione della partecipazione avvenga a titolo oneroso. Per queste motivazioni, conclude l'Agenzia, lo schema riorganizzativo prospettato dai contribuenti *"appare operazione fisiologica funzionale alla fuoriuscita definitiva degli stessi dalla compagnie sociale di Alfa Srl, non integrando in tal modo alcun vantaggio fiscale indebito"*.

Legittimata la possibilità di effettuare riorganizzazioni societarie di questo tipo, è interessante valutare più in generale la reale convenienza, ai fini fiscali, dell'istituto della rivalutazione delle quote nell'ambito di un'operazione di cessione delle stesse.

La rivalutazione delle quote, più correttamente "rideterminazione del costo fiscale", consiste in un meccanismo, introdotto per la prima volta dagli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001 e riproposto con consuetudine dal legislatore, che permette al socio di ridurre l'imposizione fiscale nel caso in cui le quote di una società vengano vendute. In sostanza, questo meccanismo consente al socio di rivalutare il costo originale delle quote detenute, aumentandolo per riflettere l'incremento del loro valore nel tempo, e quindi ridurre l'importo dell'imposta dovuta sulla vendita delle stesse.

Di norma, la vendita di quote di qualsiasi società comporta la tassazione della plusvalenza originata, vale a dire la differenza tra il prezzo di vendita delle quote e il loro prezzo originale di acquisto, da inquadrare come reddito finanziario o "capital gain". Attualmente, la disciplina fiscale delle plusvalenze, contenuta nell'art. 68, co. 6 del TUIR (dpr 917/86), il quale ne stabilisce le regole per il calcolo, prevede un regime di tassazione sostitutiva al 26%.

La nuova Legge di bilancio 2023 ha esteso il periodo di validità delle agevolazioni fiscali indicate negli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001 riguardanti i terreni e le partecipazioni posseduti da soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2023. Questa norma consente di rivalutare tali beni mediante redazione di una perizia di stima e il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, sul valore rideterminato, entro il termine previsto del 15 novembre 2023.

Ma conviene rivalutare le quote?

[Continua a leggere qui](#)

Consulenza specialistica per lo studio professionale 

In ambito fiscale, legale e valutativo per operazioni di ristrutturazione/passaggio generazionale.

SCOPRI DI PIÙ 